

Matera, 10 dicembre 2018

Oggetto: Considerazioni sulla nota del 15.11.2018, prot. n. 0052497 e richiesta di sua revoca.

Ecc.mo Prefetto,

nell'ambito della nostra attività di analisi e studio della disciplina della condizione degli stranieri asilanti e migranti presenti sul territorio, dell'evoluzione normativa e della tutela dei diritti, abbiamo appreso il contenuto della nota di Codesto Ufficio, di cui in oggetto, avente quali destinatari i gestori dei CAS presenti sul territorio regionale, nonché le autorità di polizia ed il comando provinciale dei carabinieri avente ad oggetto: "*ospiti dei cas con protezione umanitaria*". Con la stessa si comunica che i titolari di protezione umanitaria presenti nelle suddette strutture dovranno essere invitati a lasciare i centri di accoglienza ove attualmente risiedono e che, dal 1° dicembre u.s. non verranno più corrisposte somme per la relativa accoglienza.

Al riguardo facciamo presente quanto segue.

L'art. 14 d.lgs. 142/2015, ora novellato dalla L. 132/2018, disponeva con assoluta chiarezza che "*il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39*".

Solo in caso di temporanea indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza territoriale SPRAR e solo per il tempo strettamente necessario al trasferimento, il richiedente ospitato in un centro governativo di prima accoglienza di cui all'art. 9 restava ospitato in tale centro ovvero in quelli di cui all'art. 11. La norma era pertanto chiara nel disporre che lo SPRAR fosse l'unico sistema di seconda accoglienza per tutti i richiedenti asilo che vi dovevano essere trasferiti nel più breve

tempo possibile, doendosi considerare l'accoglienza straordinaria in strutture temporanee una misura eventuale e limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del sistema di accoglienza territoriale.

Come noto il d.l. 113/2018 (convertito con modificazioni in l. 132/2018) novella l'art. 1 sexies del d.l. 416/89 (convertito con modificazioni in l. 39/90) prevedendo che non potranno più accedere allo SPRAR i richiedenti asilo, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (regime transitorio) rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5.10.18 e, infine, esclude anche i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale. In disparte ogni considerazione sulla legittimità di una tale previsione, facciamo presente che essa non può certo applicarsi a chi sia già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito di domanda presentata prima del 5.10.2018.

Conseguentemente è errato sostenere che la novella legislativa escluderebbe *“la possibilità di trasferimenti negli SPRAR in assenza di permesso di soggiorno per status di rifugiato o per protezione sussidiaria”*.

Infatti coloro che avevano presentato domanda di protezione internazionale prima del 5.10.2018 avrebbero avuto pieno diritto di accedere allo SPRAR e solo un fatto contingente (persistenti deficienze organizzative della pubblica amministrazione), non da loro dipendente, quale la mancanza di posti disponibili, ha impedito che nei confronti di parte dei richiedenti asilo la norma trovasse piena e corretta applicazione. Ma ciò non significa che queste persone non abbiano diritto di accedere allo SPRAR oggi o, comunque, che alle stesse non debba essere garantito, pur dentro una struttura diversa, il godimento di diritti identici a quelli di chi era già accolto o trasferito in un centro afferente allo SPRAR, perché il diritto all'accesso nel sistema è sorto al momento della presentazione della domanda di protezione.

Come noto, inoltre, l'inserimento nello SPRAR prevedeva anche un periodo di accoglienza successivo al riconoscimento giuridico dello *status* di protezione (anche umanitaria) al fine di supportare i percorsi di inserimento sociale dei beneficiari. Anche ciò deve essere garantito, o tramite trasferimento nel suddetto sistema SPRAR o tramite servizi similari forniti altrove.

Altrimenti si creerebbe una illegittima differenza di trattamento tra situazioni giuridiche identiche e tale differenza sarebbe determinata da eventi riconducibili alla mera casualità (l'essere stato inserito in un centro afferente alla rete SPRAR o meno) e, comunque, da fatti indipendenti dalla volontà delle persone.

Il d.l. n. 113/2018, come convertito, è, d'altronde, irretroattivo e pertanto applicabile *in parte qua* solo per le situazioni giuridiche soggettive sorte (ovvero alle domande di protezione presentate) successivamente alla sua entrata in vigore, non potendo anche per le ragioni suesposte, riguardare i

titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari.

Inoltre, come noto, il nuovo articolo 1-*sexies* d.l. 416/89, nel garantire l'accoglienza nello SPRAR anche ai titolari, tra gli altri, di permesso di soggiorno per cure mediche (categoria molto spesso assimilabile a quella del permesso per motivi umanitari determinato da patologia, anche psichica) "*qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati*", va interpretato nel senso che in ogni caso di mancata attivazione di servizi specifici ed adeguati alle esigenze personali dei singoli sorge il diritto alla accoglienza nello SPRAR. Differentemente si lascerebbero privi di accoglienza anche soggetti vulnerabili soltanto perché (solo) astrattamente avrebbero accesso ad altre forme di protezione materiale. Ma ciò comporta che vi sia una valutazione individuale della condizione dei singoli e, comunque, un provvedimento motivato a loro regolarmente notificato che espliciti i motivi della eventuale cessazione della misura di accoglienza. Dunque la cessazione della accoglienza non può riguardare un numero indistinto di individui, sol perché accomunati dall'essere titolari di un medesimo permesso di soggiorno, ma deve necessariamente essere individuale, deve essere notificato un provvedimento motivato e che risponda a tutte le regole dell'atto amministrativo.

L'incidenza di una tale determinazione sulla vita di persone e famiglie necessita che vi sia un congruo preavviso e che all'interessato sia rivolto l'avviso di inizio del procedimento di cessazione, una informazione scritta con indicazione specifica dei motivi poste a suo fondamento e, in ossequio a basilari principi di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa, dei modi e termini di eventuale impugnazione.

Conseguentemente, pur essendo disponibili ad un incontro volto ad affrontare le delicate tematiche di cui sopra, con la presente chiediamo che la nota in oggetto sia revocata e che, per l'effetto, sia consentita la prosecuzione dei progetti di accoglienza con trasferimento delle persone all'interno della rete SPRAR ovvero con garanzia di prosecuzione del percorso all'interno dei centri straordinari in condizione di parità con coloro che sono accolti nei centri del sistema SPRAR.

ASGI- Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Campagna Lasciateci centrare

Melting pot Europa

Associazione Optì Pobà

Libera Basilicata